

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

tra

L'Istituto di Istruzione Superiore ITE "P. F. Calvi" con sede a Belluno in via Concetto Marchesi 73 nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale Maria Pastrello da qui in poi semplicemente l'«Istituto Capofila»

e

le seguenti altre istituzioni scolastiche, nella qualità di mandanti dell'accordo, di cui all'Art. 16, e da qui in poi collettivamente definiti come le «Istituzioni Scolastiche» o le «Parti»

premesso che

a) l'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), quale anche richiamato dall'art.31 del Decreto Ministeriale n.44 dell'1°febbraio 2001 in relazione all'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e per l'effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

b) il M.I.M. ha istituito con decreto dipartimentale n. 2394 del 12/10/2022 presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione un Gruppo di lavoro con il compito di approfondire modalità di sviluppo, diffusione e valorizzazione dell'approccio pedagogico del Service Learning nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie;

c) il citato Gruppo di lavoro intende dare continuità al lavoro svolto dalle Scuole polo di macroarea Nord («Spinelli» di Torino), Centro («Montani» di Fermo), Sud («Illuminati» di Atri) per la promozione di ulteriori iniziative di formazione, ampliando e/o rinnovando le reti regionali, tramite l'impulso degli U.U.S.S.R.R.;

d) si intende sollecitare l'apprendimento-servizio nella progettazione curricolare, anche in riferimento al curriculum di Educazione Civica e alle attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), valorizzando il ruolo delle competenze non cognitive.

**Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate
convengono e stipulano quanto segue**

ART. 1 – (Valore delle premesse)

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.

ART. 2 – (Costituzione)

È costituita una rete di scuole, denominata "**Service Learning Veneto**".

ART. 3 - (Oggetto e finalità)

L'accordo ha per oggetto:

- a) la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning in Veneto tra le scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle altre scuole venete;
- b) la formazione di docenti e studenti che sperimenteranno la metodologia del Service Learning nella loro scuola;
- c) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo dell'esperienza del Service Learning;
- d) l'attuazione del progetto "**Service Learning Veneto**" e delle attività di sperimentazione previste;
- e) la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione delle attività di Service Learning.

ART. 4 – (Risorse finanziarie e umane)

Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete:

- a) il personale in servizio nella scuola;
- b) gli studenti in formazione;
- c) gli esperti e i formatori esterni sul Service Learning.

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:

- a) eventuali contributi finanziari da parte del M.I.M.;
- b) eventuali altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali e ad iniziative relative al P.N.R.R.

ART. 5 – (Organi della rete)

Gli organi della Rete sono l'Assemblea della Rete e la Scuola capofila.

ART. 6 – (Assemblea della rete)

L'Assemblea è formata dai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete (o rispettivi delegati) e dai rappresentanti degli enti componenti la rete e si riunisce di regola due volte l'anno; è validamente costituita da almeno la metà più uno dei suoi componenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione.

I suoi compiti sono:

- a) deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità della rete;
- b) deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università, Enti Pubblici e Privati;
- c) deliberare l'adesione di nuovi soggetti.

ART. 7 – (Scuola capofila)

La Scuola capofila è individuata nell'Istituto di Istruzione Superiore ITE "P. F. Calvi" di Belluno.

La Scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l'Assemblea e il suo Dirigente scolastico la presiede, custodisce i verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete stessa.

Il Dirigente scolastico *pro tempore* della scuola capofila è anche il legale rappresentante della rete.

L'Istituto capofila ha il compito di:

- a) organizzare le riunioni dell'Assemblea;
- b) mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della Rete;
- c) promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni;
- d) firmare i contratti di prestazione d'opera per le attività previste dall'accordo di rete;

- e) curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti;
- f) convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per la valutazione del lavoro;
- g) mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare i materiali;
- h) tenere i contatti con il MIM e l'USR per lo sviluppo della rete;
- i) rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro all'interno e all'esterno dell'amministrazione scolastica;
- j) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- k) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi del piano annuale e deliberate dall'Assemblea.
- l) curare gli aspetti amministrativi contabili della rete.

I fondi derivanti da eventuali finanziamenti sono depositati presso il conto bancario dell'istituto capofila.

ART. 8 – (Adesione impegni delle scuole aderenti)

Le scuole aderenti si impegnano a:

- a) partecipare alle attività di formazione;
- b) sperimentare almeno un progetto e azione pilota di service-learning nella propria scuola;
- c) favorire la partecipazione degli studenti formati ad occasioni di confronto nazionali e internazionali, anche secondo il piano annuale delle attività deliberate dalla rete.

ART. 9 – (Durata dell'accordo)

Il presente accordo avrà una durata triennale.

ART. 10 – (Recesso)

Le scuole aderenti alla rete possono recedere dall'accordo.

ART. 11 – (Ampiamento della rete)

L'accordo è aperto all'adesione di altri enti e istituzioni scolastiche che accettino le finalità dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste. L'assemblea delibera la collaborazione con altri soggetti attraverso apposite convenzioni.

ART. 12 – (Monitoraggio delle attività)

Il progetto di rete e le attività realizzate saranno monitorate e valutate con strumenti stabiliti dall'Assemblea.

ART. 13 – (Emendamenti)

Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta in prima convocazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e in seconda convocazione con maggioranza semplice dei presenti.

ART. 14 – (Norme finali e transitorie)

L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle scuole aderenti. Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia alle norme generali in materia di istruzione.

ART. 16 – (Sottoscrizione adesione)

Al presente accordo di rete aderiscono le seguenti istituzioni scolastiche: